

AVVISO

“PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA”

L'AVVISO RICHIAMA L'ATTENZIONE SUI DIRITTI E SUGLI STRUMENTI DI TUTELA PREVISTI A FAVORE DEI CLIENTI

SEZIONE I

DIRITTI

Il cliente ha diritto:

- di *avere a disposizione* e di *asportare* copia di questo Avviso;
- di *avere a disposizione* e di *asportare* i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa su Fercredit sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
- di *ottenere*, prima della conclusione del contratto senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso, fermo restando che la consegna di tale copia non impegna Fercredit (e il cliente) alla stipula del contratto;
- di *ricevere* una copia del contratto stipulato, che include il documento di sintesi;
- di *ricevere* comunicazioni periodiche sull'andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto e comunque una volta all'anno, mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
- di essere *informato* sulle variazioni unilaterali delle condizioni, qualora sussista un giustificato motivo per tale variazione, mediante una proposta di modifica delle condizioni comunicatagli con un preavviso di 30 giorni in forma scritta (o altro supporto durevole preventivamente accettato);
- di *recedere* dal rapporto, in caso di proposta di variazioni unilaterali dei tassi, prezzi ed altre condizioni, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ovvero dalla effettuazione delle altre forme di comunicazione ammesse, senza penalità e spese di chiusura e alle condizioni precedentemente praticate;
- di recedere in ogni caso, nei contratti di durata, senza penalità e spese di chiusura;
- di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni.

ed in particolare, per i contratti di credito al consumo¹,

il Cliente, in qualità di consumatore ha diritto:

- di *adempiere* in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità e spese di chiusura, versando il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento oltre ad un eventuale compenso, se contrattualmente previsto, comunque non superiore all'1% del capitale residuo;
- di *opporre* al cessionario, nel caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione;
- nel caso di inadempimento del fornitore di beni o servizi, che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di *agire* contro quest'ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore.

¹ Il credito al consumo è una forma di prestito, che l'intermediario finanziario accorda ad una persona fisica che agisce per scopi estranei alle attività imprenditoriali o professionale eventualmente svolta (consumatore).

SEZIONE II

NORME A TUTELA DEL CLIENTE

Sono a tutela del cliente:

- *l'obbligo* della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;
- *l'obbligo*, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede di Fercredit e prima della conclusione del contratto, di consegnare al cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o servizio offerto;
- *l'obbligo* di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizioni praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
- *l'approvazione specifica* della clausola contrattuale che consente di variare il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, qualora sussista un giustificato motivo e salvo la facoltà di recedere da parte del cliente;
- *l'approvazione specifica* delle eventuali clausole contrattuali di capitalizzazione degli interessi;
- la *previsione*, nei rapporti di conto corrente, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e la contestualità delle variazioni dei suddetti tassi conseguenti alle decisioni di politica monetaria in modo tale da non recare pregiudizio;
- la *nullità* delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge²;
- *l'inefficacia* delle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali non debitamente comunicate, qualora sfavorevoli.

ed in particolare, per i contratti di credito al consumo

sono a tutela del Cliente, in qualità di consumatore:

- *l'indicazione*, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del relativo periodo di validità;
- *l'obbligo* di indicare nei contratti: l'ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica;
- *l'obbligo* di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi: i beni e servizi da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento di diritto di proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia immediato;
- *l'applicazione* delle disposizioni previste (art. 1525 codice civile³) nel caso di inadempimento del compratore ai contratti di credito al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.

² In particolare, la sostituzione automatica prevede per gli interessi, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, mentre per gli altri prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi (in mancanza di pubblicità nulla è dovuto).

³ Art. 1525 del codice civile ("Inadempimento del compratore nella vendita con riserva di proprietà"): "Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive".